



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 49 E 50, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

ILLUSTRAZIONE E NODI PROBLEMATICI

**Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione
Regione Piemonte**



Capo I Principi generali

DEFINIZIONI (ART. 1)

L'articolo 1 stabilisce che, per il conferimento di **incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico** si osservano le disposizioni contenute nel decreto, fermo restando quanto previsto dagli [articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa (comma 1).



Definizioni:

a) Pubbliche amministrazioni: le pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) Enti pubblici: gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) Enti di diritto privato in controllo pubblico: le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'[articolo 2359 c.c.](#) da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;



d) Enti di diritto privato regolati o finanziati: le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

- 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
- 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) Incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati: le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;



f) Componenti di organi di indirizzo politico: le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

g) Inconferibilità: preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;



h) Incompatibilità: l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) Incarichi amministrativi di vertice: gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;



j) Incarichi dirigenziali interni: gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) Incarichi dirigenziali esterni: gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;



l) Incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico: gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico (comma 2).



AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 2)

L'**articolo 2** stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano agli **incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni** di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), **(quindi anche alle Regioni)** ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico (comma 1).

A conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'[articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) -stipula di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, per dirigenti alte specializzazioni (comma 2).



DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Art. 1, comma 2

Per **amministrazioni pubbliche** si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.



Capo II

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 3)

L'articolo 3 prevede, per coloro che siano stati condannati, **anche con sentenza non passata in giudicato**, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, il **divieto di attribuzione** di:

- a) Incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) Incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;



- c) Incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) Incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) Incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale (comma 1).

Qualora la condanna riguardi **uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97** (articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale – **peculato, malversazione, varie forme di corruzione** e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 – **reati personale militarizzato**) l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni (comma 2).



Se la condanna riguardi **uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a)**, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni (comma 3).

Nei casi in cui l'inconferibilità degli incarichi abbia durata di 5 anni o una pari al doppio della pena inflitta, purchè non superiore a 5 anni, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Qualora l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con tali disposizioni, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico (comma 4).



DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39

La situazione di **inconferibilità cessa di diritto** ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento (comma 5).

Nel caso di **condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3** nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso (comma 6).

Agli effetti della presente disposizione, la **sentenza di applicazione della pena** ai sensi dell'[art. 444 c.p.p.](#), è equiparata alla sentenza di condanna (comma 7).



Capo III

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI E LOCALI A SOGGETTI PROVENIENTI DA ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI (ART. 4)

L'articolo 4 disciplina i casi di **inconferibilità di incarichi** nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:



- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento (comma 1).



INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI DI DIREZIONE NELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI A SOGGETTI PROVENIENTI DA ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI (ART. 5)

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali **non possono essere conferiti** a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale (comma 1).



Capo IV

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI A COMPONENTI DI ORGANO POLITICO DI LIVELLO NAZIONALE (ART. 6)

Per le cariche di **Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo** di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'articolo 6 prevede l'applicazione dei **divieti** di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215 (comma 1), che stabilisce norme in materia di risoluzione dei conflitti d'interesse.

All'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni spetta la **vigilanza** (comma 2).



INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI A COMPONENTI DI ORGANO POLITICO DI LIVELLO REGIONALE E LOCALE (ART.7)

L'articolo 7 stabilisce che a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno dei sopra citati enti locali, **non possono essere conferiti:**

- a)** incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b)** incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c)** incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d)** incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (comma 1).



Invece, a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, **non possono essere conferiti**:

- a) incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione (comma 2).

Le inconferibilità di cui al presente articolo **non si applicano ai dipendenti** della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi (comma 3).



CASI DI INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI DI DIREZIONE NELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI (ART. 8)

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali **non possono essere conferiti** a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL (comma 1).

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali **non possono essere conferiti** a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale (comma 2).

A coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare **non possono essere conferiti** gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali (comma 3).



Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali **non possono essere conferiti** a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale (comma 4).

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali **non possono essere conferiti** a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL (comma 5).



Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale

INCOMPATIBILITÀ TRA INCARICHI E CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI NONCHÉ TRA GLI STESSI INCARICHI E LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI (ART. 9)

L'art. 9 stabilisce che gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, **sono incompatibili** con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico (comma 1).



Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico **sono incompatibili** con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico (comma 2).



INCOMPATIBILITÀ TRA LE CARICHE DIRETTIVE NELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, LE CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI (ART. 10)

Ai sensi dell' **articolo 10** gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione **sono incompatibili:**

- a)** con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
- b)** con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale (comma 1).

L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.



Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DI AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO E CARICHE DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI E LOCALI (ART. 11)

Ai sensi dell'**articolo 11** gli incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali **sono incompatibili** con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo, di parlamentare (comma 1).

E' prevista **l'incompatibilità** degli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale con:



- a) la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione (comma 2).



Sono altresì **incompatibili** gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale con:

- a) la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione (comma 3).



INCOMPATIBILITÀ TRA INCARICHI DIRIGENZIALI INTERNI E ESTERNI E CARICHE DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI E LOCALI (ART. 12)

L'art. 12 sancisce **l'incompatibilità** degli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico (comma 1).

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono, inoltre, **incompatibili** con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo, di parlamentare (comma 2).



DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale **sono incompatibili** con:

- a) la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione (comma 3).

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale **sono incompatibili** con:

- a) la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione (comma 4).



INCOMPATIBILITÀ TRA INCARICHI DI AMMINISTRATORE DI ENTE DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E CARICHE DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI E LOCALI (ART.13)

L'art. 13 prevede **l'incompatibilità** degli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo, di parlamentare (comma 1).

Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale **sono incompatibili** con:



- a) a carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione (comma 2).

Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale **sono incompatibili** con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione (comma 3).



INCOMPATIBILITÀ TRA INCARICHI DI DIREZIONE NELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E CARICHE DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI E LOCALI (ART. 14)

L'articolo 14, rivolgendosi agli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali, ne sancisce **l'incompatibilità** con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare (comma 1).

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione **sono incompatibili** con:

a) la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;



- b)** la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c)** la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione (comma 2).



CAPO VII VIGILANZA E SANZIONI

VIGILANZA E SANZIONI (ART. 15)

La Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di **inconferibilità e incompatibilità** nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'**articolo 15**, spetta al **responsabile del piano anticorruzione** di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», il quale cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, provvedendo a contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (comma 1).



Il responsabile **segnala** i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'**Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché alla Corte dei conti**, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (comma 2).

Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'**Autorità nazionale anticorruzione** che, entro trenta giorni, ha la facoltà di formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace (comma 3).



NULLITÀ DEGLI INCARICHI CONFERITI IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO (ART. 17)

L'art. 17 stabilisce **la nullità** degli atti di conferimento **di incarichi** adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e dei relativi contratti (comma 1).

SANZIONI (ART. 18)

Ai sensi dell'articolo 18 **i componenti degli organi** che abbiano conferito **incarichi** dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati, a meno che non fossero assenti al momento della votazione; sono inoltre esenti da responsabilità i dissenzienti e gli astenuti (comma 1).

I componenti degli organi che abbiano conferito **incarichi** dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza e il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante (comma 2).



Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto **ad adeguare** i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari (comma 3).

L'inutile decorrenza del termine di cui al comma 3 comporta l'applicazione della **procedura sostitutiva** di cui all'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (comma 4).

L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul **sito** dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico (comma 5).



DECADENZA IN CASO DI INCOMPATIBILITÀ (ART. 19)

L' **articolo 19** prevede, quale conseguenza per lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'[articolo 15](#), la **decadenza** dall'incarico e la **risoluzione** del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo (comma 1).

Restano ferme le disposizioni che prevedono il **collocamento in aspettativa** dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità (comma 2).



CAPO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ (ART. 20)

L'articolo 20 stabilisce che l'interessato, **all'atto del conferimento dell'incarico**, presenti una **dichiarazione** sulla **insussistenza** di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto e che, durante il corso dello stesso incarico, presenti annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto (commi 1 e 2).

Le dichiarazioni di cui sopra sono pubblicate nel **sito** della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico (comma 3).



La dichiarazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell' **efficacia** dell'incarico (comma 4).

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta **l'inconferibilità** di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni (comma 5).



APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 53, COMMA 16-TER, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 2001 (ART. 21)

Con una norma interpretativa, l'**articolo 21** precisa che ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al [comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), (che prevede che *“i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*) sono considerati **dipendenti** delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico (comma 1).



PREVALENZA SU DIVERSE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ (ART. 22)

Ai sensi dell'art. 22 le disposizioni del presente decreto costituiscono norme di attuazione degli [articoli 54 e 97 della Costituzione](#) e **prevalgono** sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di **inconferibilità e incompatibilità** di **incarichi** presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico (comma 1).

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215 (comma 2).

Le disposizioni di cui agli **articoli 9 e 12** del presente decreto non si applicano agli incarichi presso **le società che emettono strumenti finanziari quotati** in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate (comma 3).



COSTITUZIONE

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere **fedeli** alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con **disciplina ed onore**, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.



Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati **il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione**.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le **sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità** proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante **concorso**, salvo i casi stabiliti dalla legge.

ABROGAZIONI (ART.23)

Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (che disciplina le cause di ineleggibilità del **direttore generale delle aziende sanitarie locali** a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento) è abrogato (comma 1).



NODI PROBLEMATICI

1) Necessità di un'intesa tra Stato e regioni sull'attuazione delle disposizioni del D.lgs 39/2013, coordinate con quelle di cui alla legge 190/2012 e al D.lgs. 33/2013

- I **problemi applicativi** posti dall'entrata in vigore del D.lgs 39/2013 sono complessi ed è necessario, come esposto in sede di coordinamento tecnico interregionale il 22 maggio u.s., in coerenza con la circolare della Funzione Pubblica n.1 del 2013, che si preveda, in sede di **Conferenza Unificata**, di valutare le eventuali misure di flessibilità, compresa l'indicazione dei termini per gli adempimenti, per le autonomie territoriali, finalizzate soprattutto a tenere conto delle specificità organizzative delle diverse realtà amministrative”.

- In particolare, si ritiene necessario, entro il 30 giugno 2013, raggiungere **l'Intesa** sulle modalità applicative ed attuative che indichino in tempi rapidi i termini, i requisiti, la durata ed il trattamento dell'incarico per la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della Trasparenza, disciplinando le varie soluzioni gestionali differenziate, nel rispetto delle specificità organizzative delle regioni.



- Inoltre, l'Intesa potrebbe configurarsi come lo strumento più idoneo per individuare contenuti condivisi tra le regioni per realizzare il necessario coordinamento fra gli ambiti relativi alla *performance* ed alla trasparenza, così come richiamato dalla Civit nella delibera 6/2013, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.

2) Le disposizioni di cui al D.lgs 39/2013 sono retroattive o irretroattive ?

- Stante la previsione del secondo comma dell'articolo 20 del Dlgs. 39/2013, che stabilisce che "nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una **dichiarazione** sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto", si può ritenere che tali fattispecie si applichino anche agli incarichi ed alle cariche già ricoperte o conferite prima dell'entrata in vigore della nuova normativa ? In caso affermativo, si ritiene opportuno precisare, in sede di Intesa ex art. 1, commi 60 e 61 L. 190/12, la **tempistica** per rendere tale dichiarazione, anche con riferimento ai nuovi incarichi.

- In mancanza di una norma che disciplini il transitorio, ossia le nomine e gli incarichi già conferiti, si ritiene utile proporre nell'Intesa l'enunciazione che le norme del D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 **sono irretroattive** e pertanto in vigore dal 04.05.2013; ciò in base al principio generale di non retroattività delle norme di legge e degli atti aventi forza di legge, di cui all'art 11 preleggi.



3) Decadenza incarichi

Considerati gli artt. 9, 10, 11, 12 13 e 14 del decreto n. 39, occorre chiarire, nell'intesa se, nonostante le eventuali **incompatibilità** tra incarico amministrativo di vertice o dirigenziale dell'Amministrazione controllante e la carica di amministratore dell'Ente soggetto a controllo o di componente di organi di indirizzo politico, queste ultime possano ritenersi **prorogate** fino alla scadenza del mandato originario o se, al contrario, al cambio di legislatura o comunque in vigore del d.lgs citato, debbano considerarsi **decadute** automaticamente.



4) Coordinamento disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge n. 95/2012, convertito con legge 135/2012 e del D.lgs. 39/2013

- Come si coordina la previsione di cui all'articolo 4 comma 4 del decreto-legge n. 95/2012, che impone alle PP.A.A. di nominare **propri dipendenti** nei Consigli di amministrazione delle società direttamente o indirettamente, con quella di cui all'articolo 9 comma 1 del D.lgs. 39/2013 che sancisce **l'incompatibilità** degli incarichi amministrativi di vertice e degli incarichi dirigenziali nelle P.P.A.A. che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico con quelli in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. stessa ?



5) Contestazione su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

- Occorre valutare l'opportunità di stabilire **linee omogenee di procedimento interno e modalità di comunicazione/relazione** con i soggetti esterni (Corte dei Conti, Prefetto, ...).



6) Enti e Società

- L'applicazione della l. 190/2012 e dei successivi dlgs 33 e 39/2013 ricade anche sui soggetti pubblici e di diritto privato in controllo pubblico.

Considerata l'ampiezza dei soggetti potenzialmente coinvolti, occorre fare chiarezza: l'intesa potrebbe indicare la **tipologia di tali soggetti**, ovvero una corrispondenza tra le categorie definite dalla legge e i soggetti realmente esistenti nelle diverse regioni.

- **Ad esempio**, con riferimento al secondo comma dell'art.1, del d.lgs.39/2013, alle Comunità montane riconducibili alla definizione di "pubblica amministrazione" di cui alla lett.a) e non di "enti pubblici", in quanto enti territoriali, si applicano le cause di inconferibilità e di incompatibilità?

Allo stato attuale, nella Regione Piemonte, le Comunità montane sono in stato di liquidazione. Alla nomina del Commissario liquidatore si applicano le cause di inconferibilità e incompatibilità del decreto ?



7) Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi di direzione nelle aziende ospedaliere

- Il D.Lgs. 39/2013, agli articoli 5, 8, 10 e 14, detta specifiche disposizioni per l'inconferibilità e l'incompatibilità di incarichi di direzione nelle **aziende sanitarie locali**.

Nulla dispone in merito alle **aziende ospedaliere**.

In considerazione del fatto che i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 50, lettera d) punto 2 della L. 190/2012 annoverano tra gli **incarichi** oggetto della disciplina quelli "di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" ed altresì in considerazione del fatto che nella relazione al decreto (ove si fa riferimento unicamente alle aziende sanitarie locali) niente si dice in merito alla esclusione delle aziende ospedaliere, non si comprende se la non menzione di queste ultime sia frutto di una effettiva scelta.

Si potrebbe tuttavia ritenere che, fino ad una eventuale nuova espressione di volontà da parte del legislatore, alle aziende ospedaliere, data la lettera della norma, debbano essere applicate le disposizioni previste dal decreto in parola per **gli enti pubblici** (artt. 4, 7 comma 1, 9 comma 2 e 11 comma 1 e 2).



8) Attività professionali

- Il D.Lgs. 39/2013 agli articoli 4, 9 e 10 prevede casi di inconferibilità e incompatibilità nei confronti di coloro che abbiano svolto in proprio attività professionali, “se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico”.

- Occorre chiarire:

- a) quali siano queste attività professionali: attività professionali regolamentate ? attività cosiddette libere, ma esercitate in forma d'impresa?
- b) rientrano solo le attività stabili od anche quelle occasionali ?
- c) cosa si intende per attività professionale “in proprio” ?



9) Nullità degli atti

L' art. 17 del d.lgs. 39/2013 stabilisce che sono dichiarati nulli gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto medesimo ed i relativi contratti.

Secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 4, del decreto, l'incarico, di cui si tratta è conferito sulla base della **dichiarazione** dell'interessato sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità del decreto medesimo.

E' pertanto necessario specificare i casi in cui si sostanzia la **violazione del decreto**, precisando che si ha nullità dei conferimenti solo qualora non siano state osservate tutte le disposizioni previste a carico della pubblica amministrazione od anche nei casi di falsa o erronea dichiarazione.



10) Insorgenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità

Al riguardo sarebbe opportuno chiarire, definendo una **procedura uniforme**, se, oltre a tale dichiarazione annuale, occorra far dichiarare ai soggetti nominati **l'impegno** a comunicare l'insorgere delle cause di inconferibilità e incompatibilità al momento in cui le stesse intervengono, consentendo alla Pubblica amministrazione l'emanazione dei provvedimenti conseguenti.



11) Incompatibilità per cause relative a coniuge, parenti e affini

- L'articolo 10 comma 2 del d.lgs. 39/2013 prevede l'estensione di casi di incompatibilità al coniuge del soggetto da nominare, nonché ai parenti ed agli affini entro il secondo grado.

Al riguardo si può ritenere che la **dichiarazione** di non sussistenza dell'incompatibilità debba essere effettuata unicamente dal soggetto da nominare, mentre, nel caso in cui sussistano le cause di incompatibilità ed occorra effettuare la scelta, si deve acquisire la **dichiarazione** di dimissioni dal coniuge, parente o affine direttamente interessato ?